

COMUNE DI NURECI



Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646
email ufficio.tecnico@comune.nureci.or.it – pec ufficio.tecnico@pec.comune.nureci.or.it web www.comune.nureci.or.it

UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 257 DEL 11/06/2026 REG.GEN
N.105 DEL11/06/2026**

OGGETTO: Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti" - BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO , RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PRIME CASE, NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER L'IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI NURECI . APPROVAZIONE BANDO 2026 E RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

CONSIDERATO altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

VISTO che la succitata DGR n. 20/59 del 30.06.2022 ha stabilito di ripartire lo stanziamento come di seguito dettagliato:

- 1) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, distribuita in eguale misura tra tutti i piccoli comuni, al fine di allocare un importo uguale per tutti;
- 2) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, proporzionalmente allocata in

relazione alla percentuale (riferita alla popolazione al 1981) di riduzione della popolazione dal 1981 al 2020. Ciò al fine di perseguire una politica di incremento demografico dei territori che hanno subito maggiormente il fenomeno dello spopolamento. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che pur presentando una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti mostrano un andamento positivo di crescita della popolazione nel periodo di riferimento;

- 3) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale di popolazione residente nei piccoli comuni, al fine di garantire risorse adeguate in base alla dimensione demografica del comune;
- 4) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla distanza del reddito a livello comunale dalla mediana del reddito di tutti i comuni della regione Sardegna. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che presentano un valore del reddito imponibile al di sopra della mediana del reddito regionale;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) - Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Nureci è assegnato un contributo complessivo di € 256.071,64 così ripartito:

- ANNO 2022: € 85.357,21;
- ANNO 2023: € 85.357,21;
- ANNO 2024: € 85.357,22;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023 con cui, tra l'altro, si dispone:

- di ripartire il finanziamento aggiuntivo, pari a euro 25 milioni (di cui euro 10.000.000 per l'annualità 2023 ed euro 15.000.000 per l'annualità 2025), destinandolo ai piccoli Comuni della Sardegna sulla base dei criteri precedentemente individuati con la Delib.G.R. n. 20/59 del 30.6.2022;
- di stabilire che tutti i Comuni beneficiari pubblichino nuovi bandi, nei quali siano ammessi al contributo gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022. Sono fatte salve le istanze già ammesse a valere sulle risorse già assegnate per il triennio 2022-2024;
- di approvare l'allegato alla deliberazione, al fine di precisare e definire ulteriormente alcuni degli indirizzi di cui al "Paragrafo 1 - Indirizzi operativi ai Comuni per l'individuazione dei beneficiari" dell'allegato alla deliberazione n. 20/59 del 30.6.2022, nonché di fornire ulteriori indicazioni ai Comuni in ordine alle attività di rendicontazione;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) - Direzione Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, n° 1496 del 12/06/2023 con cui si disponeva un

ulteriore impegno a valere sullo stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Nureci è assegnato un contributo ulteriore di € 147.952,51 così ripartito:

- ANNO 2023: € € 62.595,29;
- ANNO 2025: € 85.357,22;

VISTO CHE

- che attualmente è stata impegnate a favore del Comune di Nureci da parte della Regione Autonoma della Sardegna dagli anni 2022 al 2025 una somma complessiva di € 404.024,15
- che con tutti i bandi pubblicati da parte del Comune di Nureci sono stati impegnati fondi per un ammontare complessivo di € 287.545,00
- che la somma residua ancora da impegnare risulta pari a 116.479,15 €

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione incentivare la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Nureci;

RICHIAMATA la Delibera della G.C. n. 19 del 25/10/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 , "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti" – ATTO DI INDIRIZZO" con la quale viene demandato al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Nureci per le annualità 2022-2024, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022;

VISTO il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Nureci per l'anno 2025, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che possono presentare domanda coloro i quali rispettano le seguenti condizioni:

- 1) *il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad*

eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9.. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;

- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;*
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;*
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna; in caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna;*
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";*
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio; l'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio*
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;*
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;*
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato; si precisa che al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell'alloggio oggetto di intervento.*
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;*
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;*

- 13) *tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;*
- 14) *il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985; si specifica che non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32*
- 15) *al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato; sono ammessi gli acquisti effettuati successivamente alla data del 10 marzo 2022.*
- 16) *al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati. sono ammessi i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.*

DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento

DETERMINA

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto, restauro , risanamento conservativo e ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Nureci per l'anno 2025, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale approvato con determina 456 del 23/10/2026;

DI DARE ATTO che le somme residue disponibili derivanti da economie degli anni precedenti dal 2022 al 2025 sono pari a 116.479,15

DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Responsabile;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Fabio Murgia